

Tribunale di Trieste 12 aprile 2007 – Giudice Barzazi – Fe.Ma – B.Pop.F.A

**Licenziamento intimato nel periodo di malattia – inefficacia – sentenza di reintegra – inammissibilità – cessazione del periodo di malattia – diritto alla reintegra – sussistenza – successiva azione per ottenere la condanna alla reintegra in pendenza di appello del datore di lavoro – ammissibilità.**

Nel caso in cui sia stato proposto appello avverso la sentenza che dichiara illegittimo il licenziamento in quanto intimato in violazione della legge 223/91, inefficace il licenziamento intimato in costanza di malattia, il lavoratore può, pendente la causa d'appello, intentare azione per ottenere la reintegra nel posto di lavoro, sulla base della sentenza che ha accertato l'illegittimità del recesso. Non sussiste nel caso di specie la litispendenza di cui all'articolo 39 CPC. Si tratta infatti di due cause aventi oggetto diverso. Per tale motivo non può neppure ritenersi che la domanda di reintegra svolta precedentemente sia coperta dal giudicato, essendo diverso l'oggetto della precedente causa. Sono pure insussistenti i presupposti per la sospensione del processo ex articolo 295 CPC, essendo questa obbligatoria nel caso di pregiudizialità in senso giuridico e non in senso logico.

La presente controversia era instaurata a seguito di una sentenza che accertava l'illegittimità del licenziamento, ma negava il diritto alla reintegra, in quanto all'epoca il dipendente risultava in malattia. Ne consegue un'ulteriore causa per ottenere la reintegra. Nel frattempo, il datore di lavoro interpone appello avverso la prima sentenza ed eccipisce la sospensione necessaria del processo in base all'articolo 295 del codice di procedura civile.

Il Tribunale di Trieste argomentando sulla base di un autorevole pronuncia delle Sezioni Unite ritiene non sussistano i presupposti per la sospensione necessaria.

L'articolo 295 del codice di procedura civile stabilisce che “ il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.”

Il predetto articolo è stato così modificato dall'articolo 33 della legge 26.11.1990 n. 353.

In precedenza, la sospensione necessaria avveniva anche nel caso in cui debba essere risolta in sede giudiziale una controversia civile o amministrativa, dalla cui definizione dipende la decisione della causa.

In merito alla sospensione necessaria, erano maturati in seno alla giurisprudenza orientamenti difformi soprattutto per quanto atteneva le azioni per la quantificazione del dovuto intentate mentre era in corso l'appello sull'an debeat.

UN primo indirizzo afferma che l'articolo 295 del codice di procedura civile e quindi la sospensione necessaria deve trovare applicazione anche in ordine al giudizio sul quantum debeat. ( Cassazione n.5044/83 n.5298/83, n.4026/93 e n.7788/93).

Lo stesso problema si riproponeva nei giudizi aventi ad oggetto il riconoscimento della qualifica superiore e quello concernente l'attribuzione delle mansioni corrispondenti e delle conseguenti differenze retributive (Cassazione n.1672/78, n.3730/81, n.538/90, n.12386/97).

Un altro indirizzo invece, negava l'applicabilità della sospensione necessaria e sosteneva che doveva ravvisarsi in questi casi, l'ipotesi della sospensione facoltativa.

questa posizione era motivata con il fatto che la necessità di evitare il rischio di un conflitto di giudicati, doveva riferirsi esclusivamente all'ipotesi in cui fra due cause pendenti davanti allo stesso giudice o a due giudici esista un nesso di pregiudizialità in senso tecnico – giuridico e non già in senso meramente logico ( Cassazione n.4844/96).

La questione ha trovato autorevole componimento con la pronuncia n.14060/2004 cui fa espresso riferimento il Tribunale di Trieste.

La pronuncia delle Sezioni Unite è pure improntata alla differenziazione formulata con riferimento all'articolo 34 CPC tra "pregiudiziale logica" e "pregiudizialità tecnico – giuridica". Con la prima espressione, le Sezioni Unite indicano il rapporto giuridico dal quale nasce l'effetto dedotto in giudizio, o il fatto costitutivo del diritto. Nel secondo caso invece, è indicata la fattispecie che, pur essendo esterna al fatto costitutivo del diritto, rappresenta lo stesso il presupposto del diritto che si afferma. Ad esempio la qualità di erede del creditore rispetto alla domanda di pagamento del prezzo oggetto del contratto di compravendita stipulato dal defunto.

Il concetto così affermato trovava conferma nella successiva giurisprudenza della Suprema Corte (Cassazione n.8174/2006). In termini concreti, il principio trovava esplicitazione di fronte ad un caso in cui tra le medesime parti sussistevano due giudizi. Nel primo il lavoratore richiedeva l'equo premio per un'invenzione d'azienda, dall'altra parte invece, pendeva giudizio avente ad oggetto la nullità del brevetto (Cassazione n.1285/86).